

Risposta n. 133

OGGETTO: Interpello Articolo 11, comma 1, lettera), legge 27 luglio 2000, n.212 - fattura emessa nei confronti del Gruppo Iva - errata indicazione della partita IVA

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

[...]/(di seguito istante), titolare di una impresa individuale, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante ha emesso a novembre 2019 una fattura nei confronti di [...]/(di seguito committente) indicando il numero di partita IVA dello stesso.

Successivamente, il committente ha emesso una autofattura a correzione della fattura ricevuta dall'istante, indicando la partita IVA del Gruppo IVA cui il medesimo appartiene, senza tuttavia avvisare l'istante che, solo a gennaio 2020 ne ha acquisito una copia accedendo al proprio cassetto fiscale delle fatture e dei corrispettivi.

Il committente ritiene di aver operato in conformità con le indicazioni contenute nella risoluzione n. 72/E del 1° agosto 2019, e che l'istante non deve annotare nei propri libri IVA la suddetta autofattura.

Tanto premesso, l'istante chiede di poter emettere una nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), al fine di recuperare in detrazione l'IVA originariamente addebitata in fattura.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

In sintesi, l'istante ritiene di poter emettere una nota di variazione con data 31 dicembre 2019, al fine di esercitare la detrazione dell'IVA addebitata in fattura entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 21, comma 2, lettera f), del decreto IVA stabilisce che la fattura deve contenere tra le altre indicazioni il *"numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale"*. Pertanto, la corretta indicazione della partita IVA del committente è uno dei requisiti richiesti affinché la fattura sia regolare.

L'articolo 70-*quinquies* del medesimo decreto IVA prevede ai commi 3 e 4 che *"3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA"*.

4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA".

Conseguentemente, l'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze 6 aprile 2018, dispone che *"Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo IVA, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita IVA del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l'indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante"*.

Pertanto, quando un soggetto appartenente ad un gruppo IVA riceve una fattura con l'errata indicazione della propria partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, *"ai fini della sua registrazione e dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA relativa, deve necessariamente attivarsi per la sua regolarizzazione.*

(...) mediante la modalità indicata dall'articolo 6, comma 8, lettera b) del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997" (cfr. risoluzione n. 72/E del 1° agosto 2019).

Si precisa, tuttavia, che la regolarizzazione sopra descritta presuppone che il committente/cessionario abbia preventivamente comunicato, ove possibile, al prestatore/cedente l'errore commesso, affinché quest'ultimo proceda alla sua correzione mediante emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA a storno della fattura errata ed emissione di una nuova fattura corretta.

Solo laddove il prestatore/cedente non proceda in tal senso, il committente/cessionario - al fine di non incorrere nelle sanzioni - deve procedere secondo le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8 del d.lgs. n. 471 del 1997, secondo cui *"Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:*

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione

dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta".

La regolarizzazione delle fatture elettroniche ricevute tramite il sistema di interscambio (SdI) deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, che al punto 6.4 prevede che *"Per la regolarizzazione dell'operazione secondo le lettere a) e b) di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il cessionario/committente trasmette l'autofattura al SdI compilando, nel file fattura elettronica, il campo "TipoDocumento" con un codice convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento" (TD20 Autofattura) "e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell'autofattura al SdI sostituisce l'obbligo, di cui all'articolo 6, comma 8 lettera a), del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente".*

Nel caso prospettato, dunque, avendo il committente già regolarizzato mediante autofattura l'errata indicazione in fattura della sua partita IVA in luogo di quella del gruppo IVA, senza preventivamente comunicare all'istante l'errore commesso, quest'ultimo non ha più necessità di emettere una nota di variazione di cui all'articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 per correggere, a sua volta il medesimo errore.

In tale evenienza, infatti, è sufficiente che l'istante annoti sul registro IVA

vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch'esso annotato nel registro IVA vendite.

[...]

IL CAPO DIVISIONE

(firmato digitalmente)